

2023/4131 NOTI R.G.N.R.

2024/1444 NOTI DIB

Sentenza n. 88/2026

Depositata il 20.01.2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara
TRIB. SEGRETERIA GENERALE

Composto dal Sig. Magistrato: Dott. Teresa Roberta De Lutiis Giudice
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale contro:

Imputati:

F. M. , nato il (...) a (...), residente in (...), Via (...), difeso dall' avvocato di fiducia M. V. del
foro di Roma

DPARinunciante

Conclusioni

PM:Mustillo

Dif M. S. 97 co. 4

IMPUTATO

Del resato p. e p. dall'art. 336 cod. pen. perché, detenuto presso la Casa Circondariale di Pescara, proferendo nei confronti dell' Agente di polizia penitenziaria Assiste C V. M. ivi in servizio parole del tipo: "Devo andare in matricola" e successivamente sferrando all'Agente una testata sul volto al fine di consentirgli di raggiungere tale posizione, recava minaccia e violenza per costringere un pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai suoi doveri
In Pescara i 18 Luglio 2023.

21 Del reato p. ep. dall'art. 582, 585 in relazione all'art. 576 Shis) c.p. perché, con la condotta di cui al capo 1) che precede, cagionava all' Asa te C. V. M. un trauma dell'arcata dentaria superiore ed inferiore, con prognosi di giorni 20, recato aggravate perché commesso nei confronti di un pubblico ufficiale o agente di pubblica sicurezza nell'atto delle funzioni o del servizio,

In Pescara il 18 Luglio 2023.

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

Il Pubblico Ministero, concluse le indagini preliminari, formulava, in data 28/03/2024, richiesta di giudizio nei confronti di F. M..

Ammesse le prove richieste dal P.M., si dava corso alla relativa attività istruttoria, articolatasi nell'esame dei testi dell'accusa nonché produzione documentale relativa alla certificazione medica della persona offesa .

Terminata l'istruttoria dibattimentale si svolgeva la discussione finale, nel corso della quale le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni (sinteticamente riportate nel verbale e da intendersi qui integralmente ritrascritte); quindi, dichiarato chiuso il dibattimento, il Giudice si ritirava in camera di consiglio per deliberare.

L'imputato va riconosciuto colpevole dei reati a lui ascritti nell'imputazione, avendo l'istruttoria dibattimentale fornito la prova piena ed inconfutabile della sua responsabilità.

Infatti, i fatti sono stati riferiti in maniera chiara, coerente e dettagliata dalla stessa persona offesa, Agente di Polizia Penitenziaria V. M., il quale ha dichiarato che:

in data 18 luglio 2023, mentre si apprestava a chiudere il cancello divisorio di un settore detentivo della Casa Circondariale di Pescara, veniva improvvisamente colpito dal detenuto F., pronunciando frasi del tipo «devo andare in matricola» e sferrava una testata al volto dell'Agente;

La condotta era chiaramente finalizzata a costringere il pubblico ufficiale a consentirgli di raggiungere la matricola, nonostante ciò fosse contrario alle disposizioni di servizio.

A seguito dell'aggressione, l'Agente riportava lesioni personali, documentate da referto medico regolarmente acquisito agli atti.

Le dichiarazioni della persona offesa appaiono:

intrinsecamente attendibili, in quanto lineari, prive di contraddizioni e coerenti sotto il profilo logico e cronologico;

estrinsecamente riscontrate dalla documentazione sanitaria prodotta, attestante il trauma all'arcata dentaria con prognosi di 20 giorni;

rese da soggetto qualificato, pubblico ufficiale in servizio, privo di qualsiasi interesse personale a falsamente accusare l'imputato.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che le dichiarazioni della persona offesa, soprattutto quando pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, possano fondare da sole una pronuncia di condanna, ove risultino attendibili e corroborate da elementi oggettivi di riscontro, come nel caso di specie.

La condotta posta in essere dall'imputato integra pienamente il delitto di violenza a pubblico ufficiale, risultando pacificamente accertati:

la qualità di pubblico ufficiale della persona offesa, l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, l'uso di violenza fisica (testata al volto) e il fine costrittivo, volto a conseguire un comportamento contrario ai doveri d'ufficio (consentire un movimento non autorizzato del detenuto).

La violenza esercitata non appare episodica o meramente reattiva, ma strumentale e funzionale allo scopo perseguito dall'imputato.

La medesima condotta ha cagionato alla persona offesa un danno biologico concretamente accertato, consistente in un trauma dentale con prognosi superiore ai 20 giorni, come certificato da referto medico, perfettamente compatibile con la eziologia traumatica descritta dalla suddetta persona offesa

Ricorre l'aggravante di cui agli artt. 585 e 576, comma 1, n. 5-bis c.p., trattandosi di lesioni arrecate a un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, aggravante di natura oggettiva, pacificamente applicabile.

Tra i due reati sussiste concorso formale, avendo l'imputato con un'unica azione violenta realizzato entrambe le fattispecie.

Quanto alla determinazione della pena:

Il reato più grave è quello di lesioni personali aggravate ex artt. 582, 585 e 576, comma 1, n. 5-bis c.p., applicando il concorso formale ex art. 81 c.p..

Va evidenziata, anzitutto, l'entità dell'episodio criminoso: L'imputato non si è fatto scrupolo di far ricorso ad azioni aggressive nei confronti del pubblico ufficiale, a riprova di una notevole caparbia nel perseguimento dei propri obiettivi criminali.

Trattasi di episodio che attesta la rilevante capacità criminale dell'imputato.

Non possono, quindi, essere concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, che non trovano nel caso di specie fondamento: non nelle modalità e circostanze della condotta criminosa;

non nel comportamento processuale (caratterizzato dalla assenza dell'imputato); non, infine, nella personalità dell'imputato desunta dal fatto medesimo ed anche dai molteplici precedenti penali.

Prive, dunque, di qualsiasi giustificazione, le attenuanti ex art. 62 bis c.p. si tradurrebbero in una arbitraria riduzione, da parte del Giudice, della pena stabilita dal legislatore.

Sulla scorta di tali considerazioni, ed in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., pena equa da comminare all'imputato in relazione a tali reati è quella di mesi undici di reclusione, ottenuta applicando sulla pena base (per il delitto di cui al capo 2) di mesi sei di reclusione, l'aumento per l'aggravante ad effetto speciale a mesi dieci di reclusione, ulteriormente aumentata ex artt. 81 c.p. si da giungere alla pena sopra indicata.

Alla condanna consegue, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., l'obbligo dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

visto l'art. 533 c.p.p., dichiara F. M. colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1) e 2), unificato per continuazione il delitto sub 1) al più grave delitto sub 2), e lo condanna alla pena di mesi undici di reclusione;

letto l'art. 535 c.p.p. condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali

Pescara il 20/01/2026

il Giudice on.